



CIRCOLARE n. 1/2014

Indicazioni procedurali relative ai controlli sulle opere e costruzioni pubbliche di interesse regionale in applicazione della D.G.R. 1603 del 4 ottobre 2013, avente ad oggetto “Approvazione delle prime disposizioni attuative di cui all’art. 3 comma 3, della Legge Regionale 31 luglio 2012, n. 23 “Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche”. Revoca della D.G.R. n. 1271 del 2 agosto 2013.”

Al fine di coordinare il procedimento relativo all’affido e l’esecuzione di opere e costruzioni pubbliche di interesse regionale con quello relativo all’applicazione delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 31 luglio 2012, n. 23 “Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche”, la presente circolare definisce le modalità con le quali applicare quanto previsto dalla D.G.R. 1603 del 04/10/2013.

Come già stabilito dalla citata D.G.R., il controllo da parte della struttura regionale competente avviene sul progetto esecutivo dell’opera, in quanto solo in questa fase progettuale vengono espone tutte le informazioni necessarie a valutare nel suo insieme la corretta applicazione delle NTC 2008.

Per evitare il potenziale insorgere di criticità nella gestione del contratto per l’esecuzione dell’opera pubblica, il procedimento regolamentato dalla L.R. 23/2012, per tali opere, avrà inizio nel corso dell’attività di verifica del progetto esecutivo e si dovrà concludere prima della validazione/approvazione del progetto esecutivo di cui all’art. 55 del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010, da parte del Responsabile Unico del Procedimento¹, in seguito RUP (nel caso di opere non pubbliche, il procedimento viene avviato dopo l’avvenuto deposito del progetto esecutivo delle strutture presso il Comune territorialmente competente).

Il RUP invierà l’apposita *scheda informativa* (vedi modello allegato) alla Struttura Assetto del territorio non appena il progetto esecutivo sarà completo di tutti gli elaborati

¹ Ovvero, in riferimento alla legge regionale 20 giugno 1996, n. 12, dal Coordinatore del Ciclo

previsti dall'Allegato 6.1 della D.G.R. 1603/2013, ovvero in numero minore nei casi previsti dalla D.G.R. 1603/2013.

Le modalità di invio della *scheda informativa* variano a seconda se il Committente dell'opera è comunale oppure se appartiene ad una struttura dell'Amministrazione regionale (Committente regionale).

Committente comunale:

L'invio della *scheda informativa* avverrà contemporaneamente ai due seguenti indirizzi di posta elettronica:

difesa_suolo@pec.regione.vda.it
sismicoterritorio@regione.vda.it

avendo cura di inserire nell'oggetto la dicitura: **“Verifiche ufficio sismico – opere pubbliche”**.

Committente regionale

L'invio della scheda informativa avverrà soltanto in formato digitale mediante il sistema informatico in uso presso l'Amministrazione regionale, avendo cura di inserire nell'oggetto la dicitura: **“Verifiche ufficio sismico – opere pubbliche”**

Nel caso di lavori su opere che richiedono il controllo obbligatorio di cui all'art. 9 della l.r. 23/2012 (Edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico nonché edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso – cfr. Allegato 2 alla D.G.R. 1603/2013), alla *scheda informativa* il RUP allega il progetto esecutivo, solo in formato digitale e firmato digitalmente dal progettista.

I termini di cui all'art. 8 della l.r. 23/2012 saranno riferiti alla data della ricevuta della PEC mediante la quale è stata inviata la *scheda informativa* (nel caso di RUP comunale), o alla data del protocollo in uscita (nel caso di RUP regionale), perciò:

- nel caso di **opere soggette a controllo a campione** di cui agli artt. 2² e 8 della l.r. 23/2012 (cfr. schema esemplificativo in allegato):
 - entro 30 giorni dalla data di ricevuta della *scheda informativa* la struttura Assetto del territorio comunicherà per iscritto al RUP l'esito del sorteggio (sia nel caso di pratica sorteggiata che nel caso di pratica non sorteggiata);
 - se la pratica è stata estratta, entro 10 giorni dalla precedente comunicazione il RUP invierà la documentazione progettuale alla Struttura Assetto del territorio solo in formato digitale e firmata digitalmente dal progettista;

² Nuova costruzione, interventi di adeguamento o di miglioramento e varianti sostanziali

- per le pratiche estratte, il procedimento dovrà essere concluso entro 90 giorni dalla data della ricevuta della *scheda informativa*, salvo sospensioni dei termini per l'eventuale acquisizione di informazioni o documentazione integrativa.
- nel caso di **opere soggette a controllo obbligatorio** di cui all'art. 9 della l.r. 23/2012 (Edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico nonché edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso – cfr. Allegato 2 alla D.G.R. 1603/2013), il procedimento dovrà essere concluso entro 90 giorni dalla data della ricevuta della *scheda informativa*, salvo sospensioni dei termini per l'eventuale acquisizione di informazioni o documentazione integrativa (cfr. schema esemplificativo in allegato).

Il procedimento sopra esposto risulterà così distinto dalla procedura di denuncia delle opere strutturali di cui all'art. 65 e 93 del D.P.R. 380/2001. Il Costruttore, prima dell'avvio dei lavori strutturali, dovrà comunque procedere con la denuncia delle opere strutturali presso il Comune territorialmente competente, utilizzando il modello *denuncia/scheda informativa* dell'allegato 6.2 della D.G.R. 1603/2013. Unitamente alla *denuncia/scheda informativa*, il Costruttore deve allegare:

- la nota prodotta dalla Struttura Assetto del territorio a conclusione delle verifiche, nel caso di pratiche soggette a verifica, oppure
- la nota riportante l'esito negativo del sorteggio per le pratiche non soggette a verifica.

Il Comune, all'atto del rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito (allegato 3.2 della D.G.R. 1603/2013), indicherà che la *denuncia/scheda informativa* non verrà trasmessa alla Struttura regionale competente per le procedure previste all'art. 8 della l.r. 23/2012 (in quanto già assolte prima della validazione/approvazione del progetto esecutivo).

Varianti sostanziali in corso d'opera

Tutte le varianti sostanziali eseguite in corso d'opera sono soggette alle medesime procedure e modalità di controllo su esposte.

In particolare (cfr. schema esemplificativo in allegato):

- a) Ad ogni variante sostanziale il RUP, prima della loro approvazione, dovrà compilare la *scheda informativa* e inviarla alla Struttura regionale competente;
- b) Le varianti sostanziali che riguardano opere che sono state oggetto di controllo da parte della Struttura regionale competente ai sensi della l.r. 23/2012, **sono sottoposte a controllo obbligatorio** prima della loro approvazione da parte del

RUP. Contestualmente all'invio della *scheda informativa*, viene inviato il progetto della variante.

- c) Le varianti sostanziali che non rientrano nei tipi di cui al punto b), qualora estratte, implicano l'estensione del controllo ai sensi della l.r. 23/2012, all'intero progetto. A tal fine, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuto sorteggio, il RUP invierà la documentazione progettuale alla struttura Assetto del territorio, solo in formato digitale e firmata digitalmente dal progettista. Se la variante non viene estratta per il controllo, ne viene data comunicazione scritta al RUP.
- d) In ogni caso, il procedimento dovrà essere concluso entro 90 giorni dalla data della ricezione della *scheda informativa*, salvo sospensioni dei termini per l'eventuale acquisizione di informazioni o documentazione integrativa.

Il Dirigente
Massimo BROCCOLATO